



**COMUNE DI
MONTEGIORGIO**
Provincia di FERMO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

Art. 1.....	4
Oggetto del Regolamento	4
Art. 2.....	4
Presupposto del tributo	4
Art. 3.....	4
Soggetto attivo	4
Art. 4.....	4
Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.....	4
Art. 5.....	5
Definizione dei locali ed aree occupate	5
Art. 6.....	5
Soggetti passivi	5
Art. 7.....	5
Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	5
Art. 8.....	6
Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.....	6
Art. 9.....	7
Esclusione o riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	7
Art. 10.....	8
Determinazione della superficie tassabile	8
Art. 11.....	8
Esenzione dal tributo.....	8
Art. 12.....	9
Riduzioni per le utenze domestiche	9
Art. 13.....	9
Riduzioni per le utenze non domestiche.....	9
Art. 14.....	10
Cumulo di riduzioni e agevolazioni	10
Art. 15.....	10
Copertura dei costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti	10
Art. 16.....	10
Piano finanziario.....	10
Art. 17.....	11
Articolazione della tariffa	11
Art. 18.....	12
Periodo di applicazione del tributo	12
Art. 19.....	12
Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 20.....	12
Occupanti le utenze domestiche	12
Art. 21.....	13
Tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 22.....	13
Classificazione delle utenze non domestiche.....	13
Art. 23.....	14
Istituzioni scolastiche statali	14
Art. 24.....	14
Tributo giornaliero	14
Art. 25.....	15
Tributo provinciale.....	15
Art. 26.....	15
Obbligazione tributaria	15
Art. 27.....	15
Obbligo di dichiarazione	15
Art. 28.....	16
Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	16
Art. 29.....	17
Poteri del Comune	17
Art. 30.....	17
<i>Verifiche ed accertamenti</i>	17
Art. 31.....	18
Accertamento.....	18
Art. 32.....	19
Sanzioni	19
Art. 33.....	19
Riscossione e versamenti	19
Art. 34.....	20

Interessi.....	20
Art. 35.....	20
Riscossione coattiva	20
Art. 36.....	20
Rimborsi.....	20
Art. 37.....	21
Contenzioso	21
Art. 38.....	21
<i>Funzionario Responsabile</i>	21
Art. 39.....	21
<i>Accertamento con adesione</i>	21
Art. 40.....	21
<i>Importi minimi</i>	21
Art. 41.....	21
<i>Potenziamento ufficio entrate</i>	21
Art. 42.....	22
Disposizioni transitorie per gli anni 2020 e 2021	22
Art. 43.....	22
<i>Trattamento dei dati personali</i>	22
Art. 44.....	22
<i>Norma di rinvio</i>	22
Art. 45.....	23
<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	23

SEZIONE I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, e secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Montegiorgio.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge di stabilità 2014, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507/1993, per quanto compatibili, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE II **DISCIPLINA DELLA TARI**

Art. 2

Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'articolo 15 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Montegiorgio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 43 del 28/11/2014, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2019.

Art. 5

Definizione dei locali ed aree occupate

1. Si definiscono:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse o semplicemente appoggiate al suolo, chiuse o chiudibili verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi, e simili;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono, invece, tenuti a tutti i diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente appoggiata al suolo, chiusa o chiudibile verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montegiorgio.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono, altresì, soggette al tributo le aree scoperte operative, individuabili, esemplificativamente nell'elenco seguente:
 - a) superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- b) superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli dei servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite verso la pubblica via;
- c) aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualunque altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati di cui all'art. 5 o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e/o assimilati.

Art. 8

Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti, perché luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. Sono esclusi, pertanto, a titolo esemplificativo:
 - a) i solai, sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e, contestualmente, non arredati;
 - d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto non abitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio, anche in forma tacita, di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata per la fine dei lavori;
 - e) locali destinati al solo esercizio dell'attività sportiva (locali di allenamento), ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - f) aree destinate, in via esclusiva, al transito o alla sosta gratuita di veicoli;
 - g) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - h) locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione o riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale), a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità con la normativa vigente.
2. Non sono, inoltre, soggette al tributo:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici di strutture sanitarie pubbliche e private, adibite, come da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, di radiologia, di radioterapia e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte in cui si producono, in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione, nel limite del 50%, spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
4. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata, forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento del 50%.
5. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense, e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti speciali.
6. Per usufruire delle esclusioni o riduzioni di superficie imponibile previste nel presente articolo, gli interessati devono, a pena di decadenza dell'agevolazione:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli

urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b. comunicare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate.

Art. 10

Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della L. n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/98.
3. La comunicazione di cui al medesimo comma 647, dell'art. 1, L. n. 147/2013 potrà avvenire anche contestualmente all'invio dell'avviso di pagamento per l'annualità interessata o in altre forme ritenute idonee dall'Ente e dall'ufficio.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata secondo il perimetro interno dei muri.
5. Per i distributori di carburante sono, di regola, soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 11

Esenzione dal tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono esentati dal pagamento del tributo sui rifiuti:
 - a. i locali adibiti ad uso istituzionale dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune;
 - b. i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri delle biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
 - c. i locali occupati da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
 - d. i locali adibiti, in via permanente, all'esercizio del culto, escluse le eventuali abitazioni dei ministri del culto ed i locali accessori e ricreativi;
 - e. le attività commerciali e/o artigianali, per i primi due anni di esercizio e fino al limite di 300 mq (la parte eccedente i 300 mq dovrà essere pagata), che inizieranno una nuova attività con sede sociale e/o operativa, nel territorio del Comune di Montegiorgio.

L'attività commerciale e/o artigianale e la data di inizio, dovranno desumersi dalle certificazioni camerale e/o dai codici ATECO assegnati, ovvero da altra documentazione ritenuta idonea.

Per nuova attività deve intendersi un'attività non esistente precedentemente nel territorio comunale. Pertanto l'esenzione non si applica ai casi in cui vi sia continuità con una già esistente (es.: cessione d'azienda, successione, trasformazione, ecc.).

L'agevolazione opera, per un biennio solare a decorrere dalla data di inizio di attività, a condizione che venga presentata, nei termini di cui al presente regolamento, la denuncia iniziale ai fini della TARI.

Art. 12

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso discontinuo e limitato, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% rispetto alla categoria di appartenenza per componente del nucleo familiare;
 - b. abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c. abitazione rurale, iscritta nella categoria catastale A/6, ad esclusione delle pertinenze, occupata dall'agricoltore: riduzione del 30%;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, alle abitazioni con distanza superiore a metri lineari 300 dall'ultimo punto di conferimento si applica una riduzione del 30%.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, a decorrere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15%. Al fine di attivare i controlli sul corretto uso del *composter*, la riduzione decorre dall'anno successivo a quello di attivazione del compostaggio ed è subordinata alla presentazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo all'avvio del compostaggio, di apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione dimostrativa l'uso del *composter*.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, alle utenze domestiche di nuclei familiari, con almeno un componente disabile con riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con accompagnamento o un disabile riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92, il tutto verificabile con certificazione ai sensi di legge: riduzione della tariffa del 50%.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in caso di mancanza della relativa dichiarazione.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo, per nessun caso, sono cumulabili tra di loro.

Art. 13

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 20% per gli utenti che dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero.
2. Al fine del calcolo della riduzione di cui al precedente comma, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, apposita dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero

nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 relativi ai rifiuti recuperati. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai soggetti interessati copia del MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

3. Nel caso di riscontro di difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 14

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, l'utente potrà beneficiare di una sola di esse, con applicazione, generalmente, di quella più vantaggiosa per il contribuente, essendo esclusa ogni forma di cumulo delle agevolazioni o riduzioni.

Art. 15

Copertura dei costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, includendo anche i costi sostenuti per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 16

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità con il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per

regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie, in particolar modo tutto quanto avente valenza economico-finanziaria in termini di costi sostenuti dall'Ente per la parte di attività di gestione del servizio rifiuti svolta in proprio, rientranti tra quelli da considerare secondo il metodo illustrato. Tali informazioni aggiuntive risultano necessarie ed indispensabili per integrare il piano finanziario di cui al precedente punto 1, al fine di poter determinare, in maniera quanto più precisa possibile, la tariffa finale del tributo.

Art. 17

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite, in particolare, agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo i criteri previsti dal DPR 158/99 e dalle deliberazioni ARERA vigenti.

Art. 18

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui né è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea e comprovata documentazione, la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio si applica anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola ed ove possibile, conteggiate a conguaglio.

Art. 19

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante negli archivi anagrafici del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono, in ogni caso, essere dichiarate le persone che, pur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi dell'anno solare (es. *colf* che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata nella determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.

3. Non viene considerato presente nel nucleo familiare il componente che, pur risultando anagraficamente residente, svolga attività di studio e/o di lavoro fuori sede, in Italia o all'estero, per più di sei mesi all'anno. Per usufruire del beneficio, il soggetto passivo della tassa dovrà, annualmente, inviare la dichiarazione predisposta sul modello dell'ufficio tributi, producendo prova dell'iscrizione al corso di studio frequentato o del contratto di lavoro o di altra documentazione simile, utile ad individuare l'effettiva permanenza fuori sede ed anche il contratto di locazione o di comodato e l'intestazione dell'utenza TARI nel Comune di domicilio.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 40 mq. di superficie imponibile, arrotondato all'unità superiore. Resta ferma, per il Comune, ogni azione accertatrice riguardante il dato superiore sulla base delle risultanze e/o dei controlli anagrafici.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione o comodato, da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di apposita richiesta, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da duo o più nuclei familiari conviventi, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche tenute a disposizione è fissato, convenzionalmente, in una unità.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.

Art. 21

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 22

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1, tabella 3a, al DPR n. 158/99.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1, tabella 3° citata, viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 23

Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 24

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento. Non si applicano altre riduzioni.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 25

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 26

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dai successivi artt. 27, 28 e 36.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso e generanti un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dai successivi artt. 27, 28 e 36.

Art. 27

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali e i dati del proprietario dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali e i dati del proprietario dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune può attivare anche canali telematici di compilazione delle dichiarazioni e di spedizione delle stesse.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29

Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino postale o bonifico o utilizzando la modalità di pagamento Pago PA.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale e per tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Sono ammessi versamenti rateali nei limiti e con le norme previste nel Regolamento comunale di disciplina generale delle entrate.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi (dopo 60 gg. dalla notifica o nel caso di sentenza passata in giudicato) valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 **Riscossione e versamenti**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti entro il 31/5, 31/7, 30/9 e 5/12 di ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
2. Nel caso in cui l'ente, entro le scadenze di cui al precedente comma 1, non ha adottato la delibera annuale di determinazione delle tariffe TARI, il competente ufficio comunale, al fine di rispettare la suddivisione in 4 rate, può emettere gli avvisi di pagamento a titolo di acconto calcolato sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente.
3. Il tributo comunale, per l'anno di riferimento, è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. potranno essere effettuati versamenti diretti su conto corrente intestato all'Ente o utilizzando la modalità di pagamento Pago PA.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 37, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 31 del presente regolamento.

Art. 34

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
 - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.,sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-814, della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 36

Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 37
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 38
Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Non essendo state abrogate le disposizioni relative alla TARI, per espressa previsione dell'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, resta valida e confermata, per quanto applicabile, la designazione del Funzionario responsabile adottata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 13/02/2014.

Art. 39
Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 40
Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 5,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 41
Potenziamento ufficio entrate

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, una percentuale del maggiore gettito, accertato e riscosso, relativo al recupero dell'evasione TARI, come risultante dai rendiconti annuali, è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.
Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio accertamento sia affidato in concessione.
2. Al riguardo si osservano le seguenti modalità: a) la Giunta comunale determina, con propria deliberazione, una misura percentuale, non superiore al 5%, da conteggiare sulle maggiori somme riscosse per la sola imposta, durante l'anno, rispetto all'anno precedente, a seguito dell'attività di accertamento e controllo dell'evasione TARI; b) L'importo, così determinato, è destinato, con la stessa delibera della Giunta, all'attribuzione di compensi incentivanti il personale dipendente partecipante all'attività accertativa ed al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, il tutto su proposta del Funzionario Responsabile delle imposte interessate ed in base ai criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

SEZIONE III **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 42

Disposizioni transitorie per gli anni 2020 e 2021

1. Ai sensi delle disposizioni, costituenti atti di indirizzo, contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 23/07/2020, per gli anni 2020 e 2021 sono introdotte le seguenti disposizioni transitorie, che cessano di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022:
 - a. agevolazione TARI di esenzione dal tributo delle utenze non domestiche, applicabili ai sensi dell'art. 1, comma ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, rapportate al periodo di chiusura delle attività, sulla base delle norme nazionali;
 - b. scadenza dei versamenti TARI competenza anno 2020: rate scadenti il 30/09/2020, 30/11/2020, 31/01/2021 e 31/03/2021;
 - c. scadenza dei versamenti TARI competenza anno 2021: rate scadenti il 31/07/2021, 30/09/2021, 30/11/2021 e 31/01/2022;
 - d. scadenza dei versamenti TARI competenza anno 2022 e seguenti: 31/5, 31/7, 30/9 e 5/12 di ciascun anno.

Art. 43

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 44

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 45

Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e cessa di produrre effetti il regolamento comunale IUC – componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell'11/08/2014.